

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 28 febbraio 2007

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Rocca di Papa, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Rocca di Papa individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il Comune di Rocca di Papa, in accordo alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune di Rocca di Papa, in base all'art.2 della Costituzione Italiana, riconosce e garantisce il diritto di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Rocca di Papa promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali viventi nel territorio comunale.
4. Le modifiche dell'assetto del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. Il Comune di Rocca di Papa opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n.157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi e dal presente Regolamento è nominato un Consigliere Comunale delegato a tale scopo.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla Legge Regionale n.34/97, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condannando e perseguendo gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

La definizione generica di animale di cui al presente Regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Rocca di Papa.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chi, a qualunque titolo, tiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali devono accudirli ed alimentarli secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute.
3. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
6. La detenzione di animali deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 C.C.
7. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa superarle od oltrepassarle solo con la testa o possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
8. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani e gatti che non provvede alla sterilizzazione degli animali, consapevole che la gravidanza non deve essere obbligatoria, deve avere la certezza di collocare i cuccioli senza ricorrere alle strutture pubbliche o gestite dalle associazioni di volontariato.

Art. 8 – Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa o eccessiva areazione, scarsa o eccessiva insolazione, nonchè privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
4. E' vietato non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
6. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, così come impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale.
7. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo per periodi di tempo comunque non compatibili con il loro benessere psicofisico.
8. E' vietato tenere animali, isolarli in rimesse, box, cantine o scantinati oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
9. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita.
10. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
11. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
12. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

13. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
14. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali.
15. E' vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di mezzi di locomozione in movimento; è consentito limitatamente alle biciclette nelle aree verdi a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo.
16. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
17. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, collari a punte o che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale.
18. E' vietato l'uso di collari a strangolo, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato deve prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
19. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
20. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
21. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Sindaco o suo delegato con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
22. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
23. E' vietato spellare animali vivi.
24. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare le unghie ai gatti, praticare la onisectomia o operare la devocalizzazione.
25. Nella pratica dell'accattonaggio, è fatto assoluto divieto di utilizzare cuccioli di qualsiasi specie animale; è altresì vietato utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento o comunque sofferenti per le condizioni ambientali cui vengono esposti.
26. Gli animali di cui al punto precedente saranno sottoposti a sequestro a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso canili convenzionati con il Comune.

Art. 9 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Rocca di Papa secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. L'animale deve in ogni caso essere accompagnato dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie

selvatiche.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

Art. 10 – Trasporto di cani o di altri animali da affezione su autoveicoli privati

1. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
2. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli per più di sessanta minuti anche se all'ombra e con i finestrini aperti.

Art. 11 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestico che selvatico, sia appartenenti alla fauna autoctona sia esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi e non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui all'Ordinanza 12 dicembre 2006 di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale ai sensi dell'articolo 727 del Codice penale o del precedente comma non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo altre specie animali.
2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all'Amministrazione comunale tramite l'Ufficio Ambiente, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, emana conseguenti provvedimenti di temporaneo divieto delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.
4. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica, cantieri

1. Nei punti delle sedi stradali dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata e dicitura per esteso, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti ed eventualmente speciali dispositivi rinfrangenti consistenti in una serie di catadiottri che riflettono lateralmente la luce dei fari dei veicoli.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le particolari caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, verranno predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza e del rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare ed eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, manifestazioni itineranti, sagre, lotterie, fiere, mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato od essendo enti giuridici riconosciuti) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente autorizzate dal Sindaco o suo delegato.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla disposizione di cui al precedente comma 1, viene disposta la chiusura dell'attività per giorni dieci lavorativi, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 15 – Divieti e regolamentazione di mostre, fiere, esposizioni e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dall'Amministrazione comunale su parere conforme dei competenti servizi veterinari in relazione al benessere degli animali.
2. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata dell'attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero ed all'attività con relativa planimetria, e l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie.
3. E' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi che rispettino i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998.

Art. 16 – Sequestro e confisca di animali

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e salvo i casi di sequestro

per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente Regolamento, gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria.

2. A sequestro o confisca eseguita le strutture di ricovero degli animali procedono all'affido di essi a chiunque ne faccia richiesta e che possa garantire in maniera documentata il benessere all'animale.
3. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, il mantenimento e la custodia degli animali sequestrati ed avviati presso strutture di accoglienza.
4. Per tutto quanto non previsto, in materia di sequestro e confisca si applicano gli articoli 13,18,19,20 e 22 della legge 689/81 ed il D.P.R. 29.7.1982 n.571.

Art. 17 – Smarrimento – Rinvenimento – Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Comune e, se possibile, prestare loro un primo soccorso.
3. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 18 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, al Sindaco ed all'Autorità di Polizia. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASL può richiedere l'intervento della Forza dell'ordine per l'uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuti i pareri del Servizio Veterinario ASL, può autorizzare l'abbattimento dell'animale.
2. La soppressione dei cani e dei gatti randagi o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili, o in caso di pericolosità, previa attestazione del veterinario. La soppressione deve avvenire con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio ed al Sindaco.

Art. 19 – Pet therapy

1. Il Comune di Rocca di Papa promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno accreditarsi presso il Sindaco o suo delegato che vigilerà sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in

particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico- fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

Art. 20 – Allevamento e vendita di animali

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali è subordinata al preventivo nulla osta del Sindaco su parere favorevole delle Unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e di sanità pubblica della Azienda ASL competente per territorio.
2. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 7.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, cui deve essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, devono essere tenuti in gabbie o box riparati dal sole, puliti ed idonei alla dimensione, indole, razza e numero degli esemplari custoditi, evitando situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
4. Deve essere sempre garantita acqua pulita e cibo secondo le esigenze delle specie.
5. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali sulla pubblica via all'esterno del punto vendita.
6. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
7. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione sia all'interno del negozio.
8. Con Ordinanza Sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
9. E' vietato vendere animali a minori di anni 18.
10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di animali può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nei canili convenzionati previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni sugli obblighi di leggi e regolamenti.
11. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
12. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per giorni dieci lavorativi e, in caso di recidiva, per giorni trenta lavorativi.

Art. 21 – Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione della ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini od in aree individuate allo scopo solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

Art. 23 – Destinazione di cibo per animali

1. Le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale, privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e i/le gattari/e, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, possono rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali. Tali residui ed eccedenze, per il trattamento, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani.

Art. 24 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le associazioni animaliste, le associazioni zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Art. 25 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. La fauna selvatica è patrimonio indispensabile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n.157 del 11.02.1992;
2. Il Comune di Rocca di Papa favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio comunale.
3. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna

autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.

5. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati ai sensi della Legge n.157 del 11.02.1992 e ss.mm.ii.
6. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani che disporrà i provvedimenti del caso.

Titolo IV - CANI

Art. 26 – Obblighi dei proprietari

1. I proprietari devono iscrivere i cani all'anagrafe canina presso l'Azienda ASL territorialmente competente entro mesi tre dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione.
2. I proprietari devono denunciare lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

Art. 27 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane deve provvedere a consentirgli quotidianamente, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (acqua, cibo, spazio ed altro) l'opportuna attività motoria, secondo le caratteristiche del soggetto.
2. Per i cani tenuti in appartamento si consigliano almeno tre uscite al giorno e comunque per un totale minimo di 90 minuti. I cani custoditi in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere e comunque per un totale minimo di 60 minuti. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 28.
3. Nelle proprietà private ove siano tenuti liberi uno o più cani per la guardia è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 28 – Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno cinque metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri cinque e di altezza di almeno metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Art. 29 - Dimensione dei recinti

1. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni del cane, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati e rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, deve essere dotata di adeguata tettoia. Non deve essere posta in luoghi soggetti a ristagno di acqua o in ambiente che possano risultare nocivi per la salute del cane.

2. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
3. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art. 30 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile; i soggetti di indole aggressiva sono condotti anche con museruola.
2. Il guinzaglio deve essere di lunghezza inferiore a metri due; la museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da non impedire ai cani di mordere ma non di bere. Tutti i cuccioli fino a sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario o detentore:
 - a. entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul suolo pubblico;
 - b. nelle aree appositamente attrezzate e destinate ai cani, individuate mediante appositi cartelli e delimitazioni, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.
 - c. nelle aree all'uopo predisposte quando, trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
 - d. quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine e dalle Forze Armate in emergenza;
 - e. quando partecipano a programmi di pet therapy.
4. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 31 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola, per i cani di indole mordace, accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
2. I proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali.

Art. 32 – Accesso negli esercizi e uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Rocca di Papa, ad eccezione dei luoghi di ricovero e cura e degli istituti scolastici, salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio sia museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa. L'esclusione dell'uso della museruola può essere

autorizzata dal responsabile dell'esercizio pubblico.

3. I proprietari o detentori devono avere cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
4. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 33 – Cane di quartiere

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della legge regionale 34/97 e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Rocca di Papa con deliberazione di Consiglio comunale n.48 del 25.09.2006 riconosce e promuove la figura del cane di quartiere ai cani randagi non pericolosi.
2. Le associazioni o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani di quartiere, propongono al Sindaco o suo delegato ed al Servizio Veterinario della Azienda ASL territorialmente competente, il riconoscimento del cane, del quale assumono l'onere di garantire buone condizioni di mantenimento (ricovero e alimentazione adeguata).
3. Un'apposita Commissione, composta da un medico della ASL RM H, un tecnico comunale, un agente di Polizia municipale e un rappresentante delle Guardie zoofile comunali giudica che il cane abbia un'indole mite che consenta di poter essere reimmesso sul territorio come "cane di quartiere", individuando un "Tutore", rappresentato dal Responsabile delle Associazioni o i privati cittadini di cui al comma precedente;
4. Il cane di quartiere deve essere vaccinato, sterilizzato ed iscritto all'anagrafe canina con intestazione al Comune.
5. Il cane di quartiere deve portare una medaglietta ben visibile con indicati chiaramente i dati relativi al Comune di Rocca di Papa, recapito telefonico ed al privato cittadino o rappresentante dell'Associazione che abitualmente si prende cura dell'animale.

Art. 34 – Raccolta deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per i rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area attrezzata per cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Sono esentati i non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
4. Non è ammesso lasciare defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 35 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del Sindaco e del Servizio Veterinario ASL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare

metodi coercitivi e non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni.

Art. 36 – Canili

1. Per effetto della L.R. del 21.10.1997 n. 34, art. 2, comma 1, punto b), il Comune di Rocca di Papa assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani accalappiati presso strutture poste sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle Aziende USL.
2. Il Comune di Rocca di Papa non disponendo di strutture pubbliche idonee a garantire tale servizio, si avvale, mediante apposita convenzione di strutture private, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Comune di Rocca di Papa, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione dei cani abbandonati, finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
4. Presso i Canili convenzionati con il Comune, a garanzia del benessere degli animali ivi detenuti ed ai fini del raggiungimento del numero massimo di adozioni possibili così come previsto dalle norme regionali e nazionali in vigore, potrà essere presente almeno un'associazione animalista riconosciuta di volontariato delegata a tale scopo dal Sindaco.
5. I volontari dell'Associazione, riconoscibili da un tesserino con foto apposta permanentemente durante le attività, previa stipula di una propria assicurazione di responsabilità civile, potranno svolgere anche quotidianamente azioni di accudimento e socializzazione dei cani, iniziative periodiche di pubblicizzazione dell'adottabilità dei cani in collaborazione con il Comune, potendo anche accedere alla visione delle schede sanitarie degli animali e dei registri di carico, trasferimento provvisorio e scarico degli animali.
6. I Canili convenzionati con il Comune devono assicurare un'apertura almeno bisettimanale ai cittadini che vorranno visitare la struttura anche al fine di fare adozioni.
7. Ai sensi della Circolare del Ministro della sanità del 14 maggio 2001 n.5, al rinnovo o alla stipula di una Convenzione relativa all'affidamento di cani ad un canile, "il criterio dell'economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canili da parte del Comune deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo".
8. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, in caso di tre violazioni del presente articolo, la Convenzione fra il Comune ed il Canile viene automaticamente annullata.

Titolo V – GATTI

Art. 37 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è

denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 38 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' vietato mettere gatti alla catena, portarli al guinzaglio, o lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

Art. 39 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

Art. 40 - Compiti dell'Azienda ASL

1. L'Azienda ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

Art. 41 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Settore Ambiente comunale ed al Servizio Veterinario ASL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione.
3. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia necessaria.
4. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
5. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportando o danneggiando gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura. Deve essere comunque consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
6. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
7. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Successivamente alla sterilizzazione o cura, i gatti saranno reimmessi sul territorio.

Art. 42 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati e allontanati dal luogo dove abitualmente risiedono, fatto salvo che per comprovate e documentate esigenze igienico-sanitarie che possono mettere a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi; i suddetti trasferimenti dovranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario ASL competente per territorio.
3. E' vietato predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei gatti all'interno

del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

Titolo VI – CAVALLI

Art. 43 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato al trasporto ed all'attività ippica non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo all'attività sportiva non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta; i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Titolo VII – VOLATILI

Art. 44 - Detenzione e tutela di volatili di proprietà

1. I volatili devono essere tenuti almeno in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per un esemplare adulto: due lati della gabbia dovranno essere di 8 volte, ed un lato di 6 volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più, le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
6. E' fatto assoluto divieto di:

strappare e/o tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso ciò deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione;

detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e comunque segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e comunque segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

mantenere i volatili legati al trespolo;

detenere chiropteri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici.

Art. 45 – Nidi di colombi

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della zona, è fatto obbligo ai proprietari di porre in essere quanto necessario (ad esempio occlusioni, reti di protezione, ecc.) per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. E' possibile l'alimentazione con somministrazione di granaglie adatte al loro nutrimento;
3. Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà, a tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti.

Art. 46 – Tutela dei volatili liberi

1. E' vietato:
 - catturare, avvelenare, disturbare, allontanare forzatamente o uccidere i volatili;
 - danneggiare o distruggere i nidi di uccelli.
 - effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 47 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti almeno in coppia.

Art. 48 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 4 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze

fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 49 – Divieti

1. E' fatto assoluto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - utilizzare acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente;
 - conservare ittiofauna viva posta a contatto del ghiaccio;
 - mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere otto volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre a due esemplari, le dimensioni minime sono aumentate del 40% per ogni animale aggiunto;
 - vendere e/o conservare ittiofauna viva non immersa nell'acqua con ossigenatore;
 - uccidere pesci presso l'esercizio di vendita;
 - cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna che deve essere uccisa, in modo eutanasico, immediatamente prima di essere cucinata;
 - tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

Titolo IX – FAUNA MINORE

Art. 50 – Tutela della fauna minore

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/4321.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune tutela le specie di piccola fauna, anfibi, rettili e mammiferi, di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee.
3. Quanto indicato ai precedenti punti è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali.
4. Sono vietati l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai precedenti punti, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
5. Il Sindaco o suo delegato può consentire deroghe alla detenzione delle specie animali di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo ed esclusivamente a Enti o Istituti, pubblici o privati, di ricerca scientifica finalizzati allo studio, alla conservazione, alla gestione, alla protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti, musei naturalistici, istituti scolastici e università, Associazioni animaliste, zoofile, ambientaliste che ne facciano richiesta dietro motivata e giustificata domanda scritta e comunque per finalità non in contrasto con i principi di tutela, di salvaguardia e di

conservazione contenuti nel presente Regolamento.

6. Tali deroghe avranno valore temporaneo, dovranno riportare la durata di validità che non supererà i 12 mesi consecutivi e riporteranno specificatamente il numero di animali detenibili, indicando o allegando per ogni esemplare - ove possibile e successivamente al prelievo o al recupero - il numero di tatuaggio, microchip, targhetta o anello di riconoscimento, immagine del disegno dorsale o ventrale individuale e quant'altro possa rendere chiaramente identificabile l'esemplare destinato alla detenzione.
7. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui ai precedenti punti 1 e 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al Sindaco.

Titolo X – INSETTI

Art. 51 – Tutela di particolari insetti

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.
2. Sono tutelate le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, gli scarabei dorati, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.
3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. In caso di particolare ed inderogabile necessità, sarà il Comune di Rocca di Papa a provvedere al loro spostamento.

Titolo XI – ANIMALI ESOTICI

Art. 52 – Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della legge regionale n. 89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge, previo rilascio di autorizzazione del Servizio Veterinario ASL di competenza.
8. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria a parere favorevole del Servizio Veterinario ASL competente per territorio, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n.874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL accertare:
 - a. la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b. che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
13. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.
14. E' vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.
15. E' fatto assoluto divieto di lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 - Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n.689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia previste dalle leggi vigenti:
 - chiunque violi una delle disposizioni contenute negli articoli **7, 9, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51** del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 350,00 (trecentocinquanta/00);

–chiunque violi una delle disposizioni contenute negli articoli **8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 35, 38, 43, 49, 52** del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento).

2. Dopo due sanzioni il Sindaco può disporre la confisca dell'animale.

Art. 54 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Ecozoofile volontarie, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato e del Parco Regionale dei Castelli Romani, ognuno per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità, il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Ai fini di una corretta esecuzione del presente Regolamento si provvederà alla diffusione dello stesso tramite campagne informative.

Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti e provvedimenti comunali.

INDICE

	Pag.
TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 – Oggetto del regolamento	1
Art. 2 – Principi e finalità	1
Art. 3 – Competenza del Sindaco	1
Art. 4 – Tutela degli animali	2
TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art. 5 – Definizioni	2
Art. 6 – Ambito di applicazione	2
Art. 7 – Obblighi dei detentori di animali	2
Art. 8 – Divieti generali	3
Art. 9 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	4
Art. 10 – Trasporto di cani o di altri animali da affezione su autoveicoli privati	5
Art. 11 - Abbandono di animali	5
Art. 12 - Avvelenamento di animali	5
Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica, cantieri	6
Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	6
Art. 15 – Divieti e regolamentazione di mostre, fiere, esposizioni e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	6
Art. 16 – Sequestro e confisca di animali	7
Art. 17 – Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento	7
Art. 18 – Fuga, cattura, uccisione di animali	7
Art. 19 – Pet therapy	7
Art. 20 – Allevamento e vendita di animali	8
Art. 21 – Macellazione degli animali	9
Art. 22 - Inumazione di animali	9
Art. 23 – Destinazione di cibo per animali	9
Art. 24 – Associazioni animaliste e zoofile	9
Art. 25 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	9
Titolo IV – CANI	10
Art. 26 – Obblighi dei proprietari	10
Art. 27 - Attività motoria e rapporti sociali	10
Art. 28 – Divieto di detenzione a catena	10
Art. 29 - Dimensione dei recinti	10
Art. 30 - Guinzaglio e museruola	11
Art. 31 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche	11

Art. 32 – Accesso negli esercizi e uffici pubblici	11
Art. 33 – Cane di quartiere	12
Art. 34 – Raccolta deiezioni	12
Art. 35 – Centri di addestramento-educazione	12
Art. 36 – Canili	13
Titolo V – GATTI	13
Art. 37 - Definizione dei termini usati nel presente titolo	13
Art. 38 – Detenzione dei gatti di proprietà	14
Art. 39 - Proprietà dei gatti liberi	14
Art. 40 - Compiti dell’Azienda ASL	14
Art. 41 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e	14
Art. 42 - Colonie feline e gatti liberi	14
Titolo VI – CAVALLI	15
Art. 43 - Principi distintivi	15
Titolo VII – VOLATILI	15
Art. 44 - Detenzione e tutela di volatili di proprietà	15
Art. 45 – Nidi di colombi	16
Art. 46 – Tutela dei volatili liberi	16
Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI	16
Art. 47 - Detenzione di specie animali acquatiche	16
Art. 48 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari	16
Art. 49 – Divieti	17
Titolo IX – FAUNA MINORE	17
Art. 50 – Tutela della fauna minore	17
Titolo X – INSETTI	18
Art. 51 – Tutela di particolari insetti	18
Titolo XI – ANIMALI ESOTICI	18
Art. 52 – Tutela degli animali esotici	18
Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 53 – Sanzioni	19
Art. 54 – Vigilanza	20
Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	20